

Commissione Istruttoria
Veloce (CIV)
Procedure interne ai sensi del
Decreto n.644/2012

Sommario

1. Brevi cenni normativi	3
2. Caratteristiche della commissione di istruttoria veloce.	5
3. Criteri applicativi.	5
4. Base di calcolo- definizione di saldo disponibile.....	6
5. Determinazione costi dell'istruttoria veloce.....	7
5.1. Determinazione costi dell'istruttoria veloce nel caso di conti correnti consumatori.....	8
5.2. Determinazione costi dell'istruttoria veloce nel caso di conti correnti intestati a non consumatori.	10

Premessa

Il presente documento formalizza le procedure interne che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della cosiddetta "Commissione di Istruttoria Veloce" (CIV), e analizza e quantifica i costi mediamente sostenuti a fronte di tale istruttoria, siccome previsto dal Decreto n.644 del 30 giugno 2012 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, emesso in attuazione dell'art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB).

Il documento viene pubblicato sul sito internet della Banca e messo a disposizione, insieme ai Fogli Informativi, nei totem allestiti presso le Filiali, al fine di rendere noti alla clientela i casi di applicazione della commissione di istruttoria veloce.

Si intendono richiamate le disposizioni interne contenute nel Regolamento del Processo del Credito per tempo vigente.

1. Brevi cenni normativi

L'art.6bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge n.214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art.117bis all'interno del TUB, rubricato "remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ed ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento". Detta commissione "non può superare lo 0,5 per cento, al trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre è previsto dal comma 2 che, **a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi**, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Il comma 4 dello stesso articolo 117bis attribuisce al CIRC il potere di emanare disposizioni applicative della norma, comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità dei costi, con facoltà di prevedere che lo stesso articolo si applichi anche ad altri contratti diversi dall'apertura di credito e dal conto corrente, per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n.62 del decreto legge 24 marzo 2012 n.29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori novità nel testo dell'art.117bis. In tema di commissione di istruttoria veloce, la modifica più rilevante è quella contenuta nell'art.1 comma 1ter della legge n.62 del 18 maggio 2012, il quale dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Si rammenta che, secondo la definizione di Banca d'Italia, le famiglie consumatrici comprendono gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel "consumare" e, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori.

In forza del richiamato comma 4 dell'art.117bis, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CIRC, ha assunto un decreto di urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.385/1996-TUB- che da attuazione alle disposizioni dell'art.117bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, delinea la portata della nuova disposizione e ne estende l'ambito di applicazione ad altre fattispecie per le quali si riscontrano analoghe esigenze di tutela del cliente, quali i contratti con i consumatori e gli sconfinamenti su conti di pagamento e su carte di credito; vengono, altresì, precisati alcuni profili applicativi in tema di affidamento e sconfinamento, per chiarire come calcolare e quali componenti di costo rientrino nella quantificazione delle commissioni applicabili, con finalità di trasparenza e comparabilità delle offerte.

In particolare, viene chiarito che l'art.117bis TUB si applica alle sole "aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento" in tal modo circoscrivendo la portata stessa della norma. Tuttavia, come si accennava, il CIRC, esercitando la facoltà riconosciutagli dallo stesso art.117bis al 4 comma, ha esteso la portata dell'articolo anche "agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento" e agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Inoltre, dal momento che i costi sostenuti dalla Banca variano in base all'entità dello sconfinamento, le disposizioni applicative emanate dal CIRC prevedono la possibilità di inserire la CIV a scaglioni a determinate condizioni.

Infine, come richiamato in premessa, nel testo del decreto del CIRC si puntualizza che gli intermediari sono tenuti a definire delle proprie procedure interne, adeguatamente

formalizzate, finalizzate ad individuare i casi in cui viene svolta un'istruttoria veloce e i costi mediamente sostenuti. Viene previsto inoltre che, a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata, non può essere applicata più di una commissione.

2. Caratteristiche della commissione di istruttoria veloce.

Sulla base delle disposizioni normative richiamate, la commissione di istruttoria veloce:

1. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto;
2. può essere applicata per un importo diverso a contratti diversi;
3. nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate CIV differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, a condizione che lo stesso sia superiore a € 5.000 e che non vengano previsti, in totale, più di tre scaglioni di importo;
4. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano o accrescono uno sconfinamento esistente;
5. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
6. a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, non può essere comunque applicata più di una volta.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta la commissione di istruttoria veloce non è applicata.

Di contro la CIV non è dovuta quando:

1. nei rapporti con i consumatori ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
 - per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo sia inferiore o pari a € 500, importo riferito anche agli utilizzi extrafido.
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare.

2. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario.
3. Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3. Criteri applicativi.

La Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito creditizio del cliente ed eventuali rischi, diretti ed indiretti, che la posizione potrebbe assumere a



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

seguito dell'addebito; solamente nei casi in cui tale verifica abbia avuto esito positivo, la Banca acconsente allo sconfinamento.

In particolare le operazioni per le quali la Banca effettua l'istruttoria veloce per consentire o meno l'autorizzazione allo sconfinamento sono:

1. Pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
2. Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento quali bonifici, sdd, riba, bollette, mav, rav, freccia, ricarica carte prepagate ed ogni altra disposizione di pagamento ordinata dal cliente;
3. Pagamento deleghe fiscali;
4. Prelevamento contanti allo sportello ed emissione di assegni circolari;
5. Acquisto di strumenti finanziari;
6. Anticipazione effetti oltre i limiti di fido.

L'istruttoria veloce non viene invece svolta quando l'addebito, pur generando un pagamento a favore dell'intermediario, non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca, la quale non lo può rifiutare. I principali casi sono rappresentati da:

1. addebiti relativi ad effetti o assegni presentati all'incasso e successivamente resi insoluti dalla controparte;
2. addebiti conseguenti a pagamenti tramite pos, fastpay, viacard, telepass;
3. addebiti conseguenti a prelevamenti atm;
4. addebiti per utilizzi di carte di credito a rischio banca (es. CartaBCC);
5. addebito di SDD che presentano la definizione di "insoluto non ammesso" (es. CartaSI).

In ogni caso la CIV è esclusa nei casi in cui lo sconfinamento abbia luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario:

1. addebiti di commissioni, spese ed interessi;
2. addebiti relativi a rimborso di finanziamenti;
3. addebiti di bollo o ritenute fiscali;
4. operazioni di rettifica valuta.

La commissione di istruttoria veloce viene calcolata e addebitata ad ogni liquidazione del rapporto di conto corrente.

4. Base di calcolo- definizione di saldo disponibile.

Il Decreto n.644 del 30.06.2012 stabilisce che la CIV sia applicata solo quando vi è uno sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si fornisce quindi la definizione di "saldo disponibile".



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

Ad ogni movimento contabile sul conto corrente, la Banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile).

- La **data contabile** rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione.
- La **data valuta** è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.
- La **data disponibile** indica il giorno a partire dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date possono maturare in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione.

Nella determinazione del saldo disponibile non si può tenere conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate.

5. Determinazione costi dell'istruttoria veloce

Principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'**istruttoria ordinaria** è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su una adeguata remunerazione del rischi assunto.

L'iter istruttorio può essere schematizzato in cinque fasi (analisi preliminare, acquisizione della documentazione e delle informazioni, valutazione della controparte, acquisizione e valutazione delle garanzie, formalizzazione della pratica).

L'organo deliberativo è il Consiglio d'Amministrazione che può delegare parte dei propri poteri di delibera ad altri organi o funzioni aziendali.

Di contro, nell'**istruttoria veloce** la Banca- in relazione alle urgeti e temporanee necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso rispetto alla disponibilità del conto- limita l'attività istruttoria, la quale deve essere comunque svolta, in maniera più o meno complessa anche in funzione dell'importo dello sconfinamento, che richiede almeno un sommario esame della complessiva esposizione del cliente. Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli sulla qualità del credito.

I costi imputabili sono pertanto riconducibili principalmente al tempo impiegato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, tenuto anche conto della necessità di allocare risorse per tale attività.

Rilevano poi, anche se in misura minore, le spese sostenute per le interrogazioni alle basi dati, per la stampa delle schede informative idonee all'analisi e alla presentazione della posizione del cliente, ed i costi sostenuti per contattare telefonicamente il correntista. Tale attività di contatto è essenziale per acquisire informazioni sui motivi che hanno generato l'indisponibilità e sulle attese di sistemazione dello sconfinamento, così da consentire all'Organo deliberante di assumere le opportune deliberazioni con la consapevolezza del livello di rischi connesso.

La quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi dell'autorizzazione ed i relativi costi risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti, all'importo dell'eventuale affidamento ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati.

I destinatari dei poteri delegati in materia di sconfinamenti, sia per utilizzi in eccedenza ai limiti di fido sia per utilizzi in assenza di fido sui conti correnti semplici, sono:

- Il Direttore Generale o sostituto in sua vece;
- Il Responsabile Area Crediti;
- I preposti con grado di quadro direttivo
- I preposti con grado fino a A3L4.

I criteri in base ai quali, per ogni sconfinamento, vengono attribuite le deleghe agli organi deliberanti sono definiti dal Regolamento del Processo del Credito vigente e sono in funzione:

- dell'importo dello sconfinamento, del saldo e dell'eventuale fido per le aperture di credito in conto corrente;
- della classificazione della clientela secondo il livello di rischio.

Nel prosieguo si provvederà al calcolo dei costi mediamente sostenuti in caso di istruttoria veloce distinguendo il caso dei conti correnti intestati a consumatori da quello dei conti intestati a non consumatori.

5.1. Determinazione costi dell'istruttoria veloce nel caso di conti correnti consumatori.

nella tabella seguente si riepilogano i costi medi unitari sostenuti per singolo evento di sconfinamento, suddiviso per tipologia di organo delegato.

Attività svolte	Sonfinamenti in delega al preposto fino a 314		Sonfinamenti in delega al preposto quadro		Sonfinamenti in delega al DG	
	Costi relativi alle attività svolte		Costi relativi alle attività svolte		Costi relativi alle attività svolte	
	costi per risorse umane	altri costi	costi per risorse umane	altri costi	costi per risorse umane	altri costi
interrogazione e stampa movimenti registrati nei precedenti 15 giorni nel rapporto sconfinante: 2 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stampa movimenti registrati nei precedenti 15 giorni riferiti ad ulteriori rapporti presso la Bcc: 2 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stampa profilo di rischio cliente: 1 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stamapascheda cliente: 3 pagine		€ 0,05		€ 0,03		€ 0,03
richiesta esito eventuali assegni versati e/o altre partite illiquide		€ 0,85		€ 0,03		€ 0,03
Tempo impiegato per attività svolte	€ 3,00	€ 0,99	€ 3,50	€ 0,99	€ 3,50	€ 0,85
in caso di sconfinamento generato da operazioni non compiute allo sportello, contatto telefonico con il cliente-cellulare	€ 2,00	€ 0,50	€ 2,00	€ 0,50	€ 2,00	€ 0,50
elaborazione e trasmissione del parere dell'organo proponente all'organo deliberativo					€ 6,00	
analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del richiedente lo sconfinamento	€ 6,00		€ 7,50		€ 18,50	
totale costi parziali	€ 11,00	€ 1,49	€ 13,00	€ 1,49	€ 24,00	€ 1,35
totale		€ 12,49		€ 14,49		€ 25,35



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

Essendo la quasi totalità (83% nel periodo analizzato) delle autorizzazioni concesse dalla figura professionale “quadro” viene individuato l'importo di € 15,00 come commissione di istruttoria veloce da applicare ai conti intestati ai consumatori.

5.2. Determinazione costi dell'istruttoria veloce nel caso di conti correnti intestati a non consumatori.

Nel caso di istruttoria veloce per eventi di sconfinamento su conti correnti intestati a non consumatori, si rileva una maggiore complessità nell'esecuzione dell'istruttoria, con la necessità di dedicare maggior tempo e risorse nell'analisi della posizione.

Nella tabella seguente si riepilogano i costi medi sostenuti per evento di sconfinamento, suddiviso per tipologia di organo delegato.

Attività svolte	Sofinamenti in delega al preposto fino a314		Sofinamenti in delega al preposto quadro		Sofinamenti in delega al DG	
	Costi relativi alle attività svolte		Costi relativi alle attività svolte		Costi relativi alle attività svolte	
	costi per risorse umane	altri costi	costi per risorse umane	altri costi	costi per risorse umane	altri costi
interrogazione e stampa movimenti registrati nei precedenti 15 giorni nel rapporto sconfinante: 2 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stampa movimenti registrati nei precedenti 15 giorni riferiti ad ulteriori rapporti presso la Bcc: 2 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stampa profilo di rischio cliente: 1 pagine		€ 0,03		€ 0,03		€ 0,03
interrogazione e stampascheda cliente: 3 pagine		€ 0,05		€ 0,03		€ 0,03
richiesta esito eventuali assegni versati e/o altre partite illiquide		€ 0,85		€ 0,03		€ 0,03
Tempo impiegato per attività svolte	€ 6,00	€ 0,99	€ 7,00	€ 0,99	€ 7,00	€ 0,85
in caso di sconfinamento generato da operazioni non compiute allo sportello, contatto telefonico con il cliente cellulare	€ 2,00	€ 0,50	€ 2,00	€ 0,50	€ 2,00	€ 0,50
elaborazione e trasmissione del parere dell'organo proponente all'organo deliberativo					€ 6,00	
analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del richiedente lo sconfinamento	€ 12,00					
totale costi parziali	€ 20,00	€ 1,49	€ 22,50	€ 1,49	€ 47,00	€ 1,35
totale		€ 21,49		€ 23,99		€ 48,35



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO

Nel caso dei non consumatori si decide di applicare tre fasce di importo della commissione di istruttoria veloce, in base agli importi dello sconfinamento:

- fino a 5.000€ commissione pari a 15 euro
- da 5.001€ a 20.000€ commissione pari a 50 euro
- da 20.000€ in su commissione pari a 100 euro.

Nel periodo considerato l'83% degli sconfinamenti riguarda la prima fascia, mentre la fascia più elevata riguarda circa il 3% degli sconfinamenti.